



COMUNE DI
FAEDIS

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta municipale propria**

pag. 1 di 6

UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Faedis,

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Oggetto | 3 |
| Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari | 3 |
| Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili | 3 |
| Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli | 3 |
| Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali | 3 |
| Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili | 4 |
| Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare | 4 |
| Art. 8 - Versamenti minimi | 4 |
| Art. 9 – Differimento dei versamenti | 4 |
| Art. 10- Rimborsi e compensazione | 4 |
| Art. 11 - Attività di controllo ed interessi moratori | 5 |
| Art. 12 - Attività di recupero | 5 |
| Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | 5 |
| Art. 14 - Riscossione coattiva | 6 |
| Art. 15 – Incentivi per l'attività di controllo | 6 |
| Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento | 6 |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente ed esclusivamente per attività di natura non commerciale.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta calcolata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro l'anno d'imposta e con precisa indicazione delle quote versate per conto dei contitolari.

Art. 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 11 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. E' ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta dai soggetti passivi:
 - persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio pro-capite. Il limite massimo del reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddito medio pro-capite risulta dal rapporto tra il reddito familiare complessivo lordo ai fini Irpef dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto;
 - persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% della perdita d'esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato.
2. La rateazione può essere richiesta:
 - per un numero massimo di dodici rate mensili;
 - per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata;
 - per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria.
3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento.
4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di



mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 15 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. La giunta stabilisce annualmente la percentuale da erogare a titolo di incentivo.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.